

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 610 del 21 aprile 2015

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Approvazione delle procedure per la costituzione del Comitato di Sorveglianza per lo sviluppo rurale. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 n. 1305/2013.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento dispone l'approvazione delle procedure per la costituzione del Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

In attuazione della strategia "Europa 2020", che prevede una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, il 17 dicembre 2013 è stato approvato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il pacchetto di regolamenti sui fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) per il periodo 2014-2020. In particolare, oltre al regolamento (UE) n. 1303/2013 che definisce le norme comuni ai fondi SIE, è stato approvato il regolamento (UE) n. 1305/2013 che definisce le norme applicabili al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Tale regolamento prevede, tra l'altro, che il sostegno del fondo FEASR alla strategia "Europa 2020" sia assicurato attraverso le seguenti sei priorità:

1. Promuovere il trasferimento di conoscenze e di innovazione
2. Potenziare la redditività e la competitività dell'agricoltura
3. Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare
4. Preservare e valorizzare gli ecosistemi
5. Incentivare l'uso efficiente delle risorse naturali
6. Adoperarsi per l'inclusione sociale e lo sviluppo economico delle zone rurali.

Le priorità dello sviluppo rurale sono, a loro volta, articolate in diciotto focus area che contribuiscono al raggiungimento degli undici obiettivi tematici ed ai tre obiettivi trasversali (innovazione, ambiente e mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi) di "Europa 2020". Sulla base di tali priorità e nel rispetto della proposta di Accordo di Partenariato per l'Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e del Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014-2020, la Regione ha predisposto la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), adottata con DGR n. 71/CR del 10/06/2014.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 comma 2 della Legge Regionale n. 26 del 25 novembre 2011, la proposta di PSR 2014-2020 è stata trasmessa al Consiglio regionale per l'approvazione, avvenuta con deliberazione amministrativa n. 41 del 9 luglio 2014.

Con deliberazione n. 1234 del 15 luglio 2014, la Giunta Regionale ha adottato il documento di analisi per la definizione degli aiuti di cui agli art. 17, 22, 23, 28, 29 e 31 e delle razze animali autoctone minacciate di abbandono di cui all'art. 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, allegati al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

In data 15 luglio 2014 con deliberazione n. 1235, la Giunta Regionale ha inoltre adottato il Rapporto ambientale del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per il Veneto e il Rapporto di valutazione di incidenza, demandando alla Sezione Piani e Programmi Primario gli adempimenti necessari alla loro pubblicazione e al completamento della procedura di valutazione ambientale (VAS) e la presa d'atto del Rapporto completo di valutazione ex ante del Programma.

La proposta di PSR 2014-2020, corredata dai documenti di analisi e valutazione sopra citati, è stata quindi trasmessa alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico SFC2014 il 22 luglio 2014.

Con la nota C(2014) 9927 final del 12/12/2014, la Commissione europea ha formalizzato le proprie osservazioni in merito alla proposta di programma. Si evidenzia che gran parte delle osservazioni pervenute sono connesse alla modifica dell'Accordo di Partenariato per l'Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020, adottato il 29 ottobre 2014 nella sua versione finale da parte della Commissione europea a seguito del negoziato con l'Italia.

Le osservazioni e le controdeduzioni elaborate dagli uffici della Regione sono state alla base del negoziato con i Servizi della Commissione europea e tale intenso lavoro ha portato alla revisione della proposta di programma.

L'interlocutoria con i servizi della Commissione è avvenuta attraverso due incontri bilaterali presso gli uffici della Direzione Generale Agricoltura in data 10 dicembre 2014 e 20-21 gennaio 2015 e attraverso la trasmissione informale di richieste di ulteriori chiarimenti e relative risposte e delucidazioni. A seguito della conclusione tecnica del negoziato con gli uffici della Commissione, con DGR n. 305/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'elenco delle osservazioni della Commissione e delle relative risposte, il piano finanziario, il Rapporto ambientale corredato dalla Sintesi non tecnica, della Valutazione di incidenza e della Dichiarazione di sintesi, che sono stati notificati ufficialmente alla Commissione europea in data 27 marzo 2015 tramite il sistema informativo SFC2014 insieme al testo del PSR 2014-2020 contenente le modifiche corrispondenti.

L'articolo 47 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede che per ciascun Programma di sviluppo rurale sia istituito un Comitato di sorveglianza entro un termine massimo di tre mesi dalla notifica della decisione di approvazione del Programma. Tale Comitato, presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dall'autorità di gestione, stabilisce e adotta il proprio regolamento interno. I successivi articoli 48 e 49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 disciplinano invece la composizione e le funzioni del Comitato di sorveglianza. La composizione del Comitato viene decisa dallo Stato membro, e ne possono far parte i rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri, nonché gli organismi intermedi ed i rappresentanti dei partner. I rappresentanti dei partner ricevono delega per far parte del Comitato di sorveglianza dai rispettivi partner attraverso procedure trasparenti. Ciascun membro del Comitato di sorveglianza può avere diritto di voto. Il Comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi, esaminando tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma, comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia dell'attuazione.

Il Comitato di sorveglianza è consultato e, qualora lo ritenga opportuno, esprime un parere sulle eventuali modifiche del programma proposte dall'autorità di gestione.

Il Comitato di sorveglianza può inoltre formulare osservazioni all'autorità di gestione in merito all'attuazione e alla valutazione del programma, comprese azioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e controlla le azioni intraprese a seguito delle stesse.

Il Comitato di Sorveglianza al fine di accertare le prestazioni e l'effettivo stato di attuazione del Programma:

- è consultato in merito ai criteri di selezione adottati per la selezione delle operazioni;
- verifica lo stato di avanzamento del Programma rispetto ai suoi obiettivi;
- esamina gli aspetti che incidono sui risultati del Programma, comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia nell'attuazione;
- esamina le valutazioni periodiche;
- esamina ed approva la relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma e la relazione finale prima dell'invio alla Commissione Europea;
- è consultato ed esprime il parere sulle eventuali modifiche del Programma proposte dall'Autorità di gestione;
- esamina le azioni del Programma relative all'adempimento delle condizionalità ex ante;
- formula osservazioni all'Autorità di gestione in merito all'attuazione e alla valutazione del Programma.

Il regolamento (UE) di applicazione n. 808/2014, prevede inoltre che l'Autorità di gestione presenti entro sei mesi dall'approvazione definitiva del PSR la strategia di comunicazione al Comitato di Sorveglianza. L'autorità di gestione inoltre deve informare il Comitato di Sorveglianza almeno una volta all'anno in merito ai progressi compiuti nell'attuazione della strategia di informazione e pubblicità e in merito all'analisi dei risultati, nonché in merito alle azioni di informazione e pubblicità da realizzare nel corso dell'anno successivo.

Al capitolo 15.2 del Programma, è stata definita la proposta di composizione del Comitato nel rispetto dei regolamenti citati e delle norme previste dagli art. 10 e 11 del regolamento (UE) n. 240/2014 recante un Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei.

A tale proposito, particolare attenzione va data all'inclusione dei rappresentanti del partenariato consultato nella fase di predisposizione del Programma. Sulla base del Codice europeo di condotta per il partenariato, con DGR n. 1383/2013 sono stati definiti i criteri e le condizioni per la definizione del partenariato ed individuati, conseguentemente, n. 91 partner quali componenti effettivi del Tavolo regionale di Partenariato per lo sviluppo rurale 2014-2020. L'elenco dei partner è stato

suddiviso in 4 aree: autorità pubbliche e territoriali; imprenditoriale, economica e produttiva; ambientale e naturalistica; sociale, occupazionale e del lavoro. Si ritiene, in questo contesto, di procedere anche all'integrazione della composizione del Tavolo regionale di Partenariato per lo sviluppo rurale 2014-2020 approvata con l'allegato A alla DGR n. 1383/2013, sulla base della successiva richiesta di partecipazione dell'associazione UECOOP - Unione Europea delle Cooperative del 19 marzo 2014, in coerenza con le condizioni ed i criteri approvati dalla Regione.

Tutti i soggetti del Tavolo di Partenariato sono stati ampiamente consultati ed hanno avuto la possibilità di esprimere direttamente le proprie osservazioni e proposte nelle diverse fasi in cui si è articolata la predisposizione del PSR 2014-2020.

In analogia a quanto attuato in fase di predisposizione del Programma, anche per la costituzione del Comitato di Sorveglianza si ritiene opportuno assicurare una composizione numericamente ampia e sufficientemente equilibrata nella rappresentanza delle autorità pubbliche nazionali, regionali e locali, e dei portatori di interessi diffusi economici, sociali, civili e ambientali.

La composizione del Comitato deve infatti assicurare da una parte la presenza delle Amministrazioni coinvolte nella programmazione e nella gestione del Programma stesso, dall'altra la rappresentanza a titolo consultivo dei soggetti con i quali il Programma interagisce o ai quali si rivolge.

Tenuto conto anche della positiva ed efficace esperienza del Comitato di Sorveglianza relativo al Programma 2007-2013, che ha confermato l'equilibrata e completa rappresentanza delle diverse categorie di soggetti coinvolti nel partenariato regionale per lo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020 prevede una composizione articolata come di seguito descritto.

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale, o da un suo delegato, ed è composto da:

- l'Autorità di Gestione;
- i Direttori delle Sezioni regionali responsabili delle misure del Programma;
- un rappresentante dei GAL;
- un rappresentante dell'Autorità di Gestione del FESR;
- un rappresentante dell'Autorità di Gestione del FSE;
- un responsabile regionale del FEAMP;
- un rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- un rappresentante di AVEPA;
- un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- un rappresentante dell'Autorità Ambientale regionale;
- un rappresentante della Commissione Pari Opportunità del Veneto;
- otto rappresentanti delle parti economiche, sociali e ambientali;
- tre rappresentanti delle Autonomie Locali.

I rappresentanti della Commissione Europea possono partecipare, di propria iniziativa, ai lavori del Comitato con funzioni consultive.

Possono altresì partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, il Valutatore indipendente ed esperti di altre Amministrazioni.

A seguito delle osservazioni della Commissione europea e del relativo negoziato, la categoria delle parti economiche, sociali ed ambientali è stata opportunamente integrata di una unità, per assicurare una rappresentazione rispondente. Non rilevando altre particolari criticità sulla effettiva rappresentatività e completezza del Comitato previsto nella proposta di Programma trasmessa alla Commissione europea il 27 marzo 2015, si ritiene che la composizione dello stesso potrà essere confermata nella versione finale del documento approvato dalla CE.

Riguardo all'attività del Comitato, viene sottolineato il ruolo fondamentale ricoperto dallo stesso nelle fasi di avvio della gestione del Programma, laddove è previsto che il Comitato sia "consultato in merito ai criteri di selezione delle operazioni"; tale disposizione, dal punto di vista applicativo, comporta che l'approvazione da parte della Giunta regionale dei bandi pubblici di selezione delle domande di aiuto sia preceduta dalla consultazione obbligatoria del Comitato. Nelle more della Decisione comunitaria di approvazione del Programma, è quindi opportuno avviare le procedure di costituzione del Comitato, al fine di permettere una pronta attivazione delle misure del PSR una volta che lo stesso sia approvato.

Stante la composizione sopra esposta, si evidenzia la necessità di assicurare la massima coerenza delle designazioni previste per il Comitato di sorveglianza, rispetto alle condizioni e criteri che hanno caratterizzato la definizione del Tavolo di Partenariato regionale, confermando in particolare che l'individuazione degli otto rappresentanti delle parti economiche, sociali, ambientali e dei tre rappresentanti delle Autonomie locali del Veneto avvengano nell'ambito delle correlate "aree di interesse" in cui si articola il Tavolo (autorità pubbliche e territoriali; imprenditoriale, economica e produttiva; ambientale e naturalistica; sociale, occupazionale e del lavoro). Nell'ambito del Partenariato, infatti, alcuni soggetti hanno prioritariamente contribuito alla definizione del PSR, garantendo la predisposizione di un Programma mirato, efficace, condiviso e rappresentativo delle esigenze e dei fabbisogni delle diverse componenti operanti sul territorio.

In relazione alla necessità già richiamata di garantire la più ampia rappresentatività della complessità degli interessi richiamati dal PSR 2014-2020, si propone pertanto che gli otto rappresentanti delle parti economiche, sociali e ambientali siano individuati nell'ambito delle suddette "aree di interesse" e con riferimento alle seguenti "categorie" di soggetti, considerate adeguatamente rispondenti a rappresentare le relative componenti del Partenariato:

- a. organizzazioni professionali agricole
- b. organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli
- c. cooperazione agricola e agroalimentare
- d. imprese agroalimentari e alimentari
- e. associazioni ambientaliste
- f. associazioni dei consumatori
- g. associazioni di rappresentanza del terzo settore
- h. ordini e collegi professionali.

In particolare, si prevede la designazione di un rappresentante da parte di ciascuna delle categorie individuate.

I diversi soggetti classificati nell'ambito di ciascuna categoria che verranno invitati a fornire le rispettive indicazioni per la rappresentanza effettiva all'interno del Comitato sono individuati sulla base dell'elenco del Tavolo di Partenariato dello sviluppo rurale di cui all'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 1383/2013, come integrato dal presente provvedimento.

Ciascuna categoria così individuata ha la facoltà di riconoscere ed esprimere la propria rappresentanza nell'ambito del Comitato, tramite adeguato confronto e consultazione tra i singoli soggetti che la compongono. La conseguente nomina dei suddetti rappresentanti in seno al Comitato è disposta, quindi, in base alle designazioni proposte dai diversi soggetti, nell'ambito di ogni categoria.

Si ritiene peraltro opportuno, al fine di assicurare una effettiva rappresentatività delle componenti all'interno del Comitato, che l'esponente di una categoria debba in ogni caso essere espressione condivisa da parte di più soggetti. Pertanto, in assenza di designazioni, o qualora un candidato non raccolga comunque più di una designazione, non si darà luogo alla nomina del rappresentante della categoria interessata all'interno del Comitato.

Per la definizione del rappresentante delle associazioni dei consumatori viene fatto riferimento all'elenco delle associazioni iscritte al Registro regionale dei consumatori e degli utenti di cui alla Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27.

Per quanto riguarda le Autonomie Locali, si ritiene rispondente e significativa la rappresentanza delle seguenti categorie di soggetti:

A. Province,

B. Comuni,

C. Enti Montani.

Per le Autonomie Locali, la richiesta di indicare un proprio rappresentante in seno al Comitato sarà rivolta rispettivamente alle Unioni regionali delle Province (UPI), dei Comuni (ANCI), e dei Comuni, Comunità ed Enti montani (UNCHEM) del Veneto.

Per quanto riguarda il rappresentante dei GAL, il componente del Comitato verrà indicato, in via transitoria, dai Gruppi di azione locale approvati nell'ambito del PSR 2007 - 2013, fino all'approvazione dei nuovi GAL selezionati nell'ambito del PSR 2014 - 2020, ai quali spetterà la designazione del componente definitivo.

Ai fini della programmazione dello sviluppo rurale, l'Autorità ambientale regionale è individuata nel Direttore del Dipartimento regionale all'Ambiente.

Il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, Autorità di Gestione del Programma, con il supporto tecnico-amministrativo ed operativo della Sezione Piani e Programmi Settore Primario, è incaricato di procedere all'avvio delle fasi di confronto e consultazione tra i soggetti interessati e alla raccolta delle rispettive designazioni ai fini della costituzione del Comitato stesso.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'investimento europei;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell' 11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTA l'Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020" del 16 gennaio 2014 (n. 8/CSR), con cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l'accordo sul riparto della quota FEASR tra le Regioni, le Province autonome e i programmi nazionali;

VISTO l'Accordo di Partenariato per l'Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 25 marzo 2013, n. 410, che definisce il percorso della programmazione unitaria regionale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 30 luglio 2013, n. 1383, relativa all'istituzione del Tavolo regionale di Partenariato per il Programma di sviluppo rurale FEASR 2014-2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 13 maggio 2014, n. 657, che approva il "Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014/2020";

VISTA la Deliberazione n. 71/CR del 10 giugno 2014, con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020);

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 9 luglio 2014, di adozione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, che autorizza la Giunta regionale a condurre il conseguente negoziato con la Commissione europea e ad apportare tutte le modifiche necessarie a seguito del negoziato medesimo o in relazione all'approvazione dei regolamenti attuativi dell'UE o delle decisioni assunte a livello nazionale per quanto riguarda il primo pilastro della PAC, mentre incarica la Giunta di informare la competente commissione consiliare dello stato di evoluzione del negoziato e delle determinazioni conseguentemente assunte;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1234 del 15 luglio 2014 con cui la Giunta Regionale ha adottato il documento di analisi per la definizione degli aiuti di cui agli art. 17, 22, 23, 28, 29 e 31 e delle razze animali autoctone minacciate di abbandono di cui all'art. 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, allegati al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1235 del 15/07/2014 "Adozione del Rapporto ambientale corredato dalla Sintesi non tecnica, e della Valutazione di incidenza (art. 55 del reg. UE n. 1303/2013 e art. 77 del reg. UE n. 1305/2013)";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/INF del 5 agosto 2014, relativa alla conferma di avvenuta notifica alla Commissione europea del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, tramite sistema SFC2014, e della contestuale pubblicazione del medesimo Programma sul sito Internet regionale;

VISTA la comunicazione prot. n. 323042 del 29 luglio 2014, a firma del Presidente della Giunta Regionale, che informa il Presidente del Consiglio Regionale in merito all'avvenuta notifica alla Commissione europea del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, tramite sistema SFC2014, e alla contestuale pubblicazione del medesimo Programma sul sito Internet regionale;

VISTA la nota C(2014) 9927 final del 12 dicembre 2014 contenente "Osservazioni della Commissione sul programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Veneto, a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013-CCI: 2014IT06RDRP014";

VISTA la comunicazione n. 545514 del 22 dicembre 2014, a firma del Presidente della Giunta Regionale, con la quale viene trasmessa al Presidente del Consiglio Regionale la nota C(2014) 9927 final del 12 dicembre 2014 relativa alle "Osservazioni della Commissione sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Veneto, a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013-CCI: 2014IT06RDRP014", unitamente alle medesime osservazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 305 del 18 marzo 2015 che approva il quadro delle osservazioni-risposte alla Commissione europea, il piano finanziario, il Rapporto ambientale corredato dalla Sintesi non tecnica, la Valutazione di incidenza e la Dichiarazione di sintesi del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2611 del 30 dicembre 2013 relativa all'assegnazione di competenze e funzioni alle nuove strutture regionali ai sensi degli artt. 9,11,13 e 15 della Legge regionale n. 54/2012, per quanto riguarda in particolare le competenze dell'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 e della Sezione Piani e programmi settore primario;

DATO ATTO che, ai fini delle attività previste dal presente provvedimento, il Dipartimento Agricoltura e sviluppo rurale, Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, si avvale direttamente del supporto tecnico ed amministrativo della Sezione Piani e programmi settore primario, in coerenza con il quadro delle competenze stabilite dalla DGR n. 2611/2013;

CONSIDERATO che il negoziato con i Servizi della Commissione europea non ha evidenziato particolari criticità sulla rappresentatività e la completezza del Comitato previsto nella proposta di Programma;

RITENUTO che, a seguito delle osservazioni della Commissione europea e del relativo negoziato, si è concordato di aggiungere un ulteriore rappresentante nella categoria delle parti economiche, sociali ed ambientali;

RITENUTO che, non essendoci altre particolari criticità sulla rappresentatività e la completezza del Comitato previsto nella proposta di Programma, la composizione dello stesso verrà quindi confermata nella versione finale del documento.

RITENUTO che la composizione del Comitato debba assicurare la presenza delle Amministrazioni coinvolte nella programmazione e nella gestione del Programma stesso, nonché una adeguata rappresentanza a titolo consultivo dei soggetti con i quali il Programma interagisce o ai quali si rivolge;

RITENUTO di individuare specifiche e rappresentative categorie di soggetti tra i componenti il Partenariato, ognuna delle quali possa esprimere un unico rappresentante in seno al Comitato;

RITENUTO di prevedere adeguate procedure di nomina che assicurino una effettiva rappresentatività dei soggetti appartenenti alle categorie interessate;

VISTO l'articolo 37, comma 2, della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1;

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

1. di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2. di attivare, nelle more dell'approvazione del PSR 2014-2020 da parte della Commissione europea, le procedure necessarie per la costituzione del Comitato di sorveglianza previsto dai Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013, secondo la composizione prevista dalla Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 9 luglio 2014 e dal testo del PSR 2014-2020 come integrata a seguito del negoziato con la Commissione europea in base al documento di osservazioni e delle risposte di cui all'Allegato A alla Deliberazione della Giunta regionale del n. 305 del 18 marzo 2015;
3. di individuare i rappresentanti delle parti economiche, sociali e ambientali previsti nell'ambito del Comitato di cui al precedente punto 2, nell'ambito delle correlate "aree di interesse" in cui si articola il Tavolo regionale di Partenariato per il PSR 2014-2020 (DGR n. 1383/2013) e con riferimento alle seguenti categorie di soggetti:
 - a. organizzazioni regionali dei produttori agricoli
 - b. sindacati regionali dei lavoratori agricoli
 - c. federazioni regionali della cooperazione agricola e agroalimentare

d. associazioni regionali di imprese del settore agroalimentare

e. associazioni ambientaliste di livello regionale

f. associazioni regionali dei consumatori

g. associazioni regionali di rappresentanza del terzo settore

h. ordini e collegi professionali.

4. i soggetti componenti le categorie di cui al precedente punto 3 sono individuati sulla base dell'elenco del Tavolo di Partenariato di cui all'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale del 30 luglio 2013, n. 1383, integrato con l'Associazione UE COOP - Unione Europea delle Cooperative, che successivamente ha presentato richiesta di partecipazione;

5. di stabilire la designazione dei rappresentanti in numero di uno per ciascuna delle categorie di cui al precedente punto 3;

6. di prevedere che la designazione del rappresentante delle associazioni dei consumatori venga effettuata in base all'elenco delle associazioni iscritte al Registro regionale dei consumatori e degli utenti di cui alla Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27;

7. di stabilire che la nomina in seno al Comitato del rappresentante di ognuna delle categorie di cui al precedente punto 3 sia disposta sulla base delle designazioni ricevute dai soggetti appartenenti alle stesse categorie;

8. di stabilire che in assenza di designazioni, o qualora un candidato non raccolga più di una indicazione all'interno di una categoria, non si dia luogo alla nomina di alcun rappresentante della medesima categoria nell'ambito del Comitato;

9. di prevedere che i tre rappresentanti delle Autonomie Locali all'interno del Comitato siano designati rispettivamente dalle Unioni regionali delle Province (UPI), dei Comuni (ANCI) e dei Comuni, Comunità ed Enti montani (UNCHEM) del Veneto;

10. di prevedere che il componente del Comitato nominato in rappresentanza dei GAL veneti venga indicato, in via transitoria, dai Gruppi di azione locale approvati nell'ambito del PSR 2007-2013, fino all'approvazione dei nuovi GAL selezionati nell'ambito del PSR 2014 - 2020, ai quali spetterà la designazione del componente definitivo;

11. di individuare, ai fini della programmazione dello sviluppo rurale, l'Autorità ambientale regionale nel Direttore del Dipartimento regionale all'Ambiente;

12. di stabilire che i rappresentanti dell'Autorità di Gestione del PSR, delle Sezioni regionali responsabili delle misure del Programma, delle Autorità di Gestione della programmazione regionale del FESR e del FSE, un responsabile regionale del FEAMP, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'Organismo pagatore regionale AVEPA, della Commissione Pari Opportunità del Veneto vengano individuati sulla base delle designazioni effettuate dalle stesse autorità;

13. di incaricare il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, Autorità di Gestione del Programma, con il supporto tecnico-amministrativo ed operativo della Sezione Piani e Programmi Settore Primario, di procedere all'avvio delle fasi di confronto e consultazione tra i soggetti interessati e alla raccolta delle rispettive designazioni ai fini della costituzione del Comitato stesso;

14. di stabilire che la nomina in seno al Comitato sia disposta con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni ricevute e secondo le modalità di cui ai punti precedenti;

15. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;

16. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Sezione Piani e Programmi Settore Primario;

17. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.